

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
Art. 1 Costituzione	Art. 1 Costituzione
<p>1. La Federazione Italiana Pallavolo (più brevemente denominata FIPAV) è legalmente costituita dalle società ed associazioni sportive aventi sede sportiva in Italia che praticano nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, lo sport della pallavolo e del beach volley come disciplinate dalla FIVB e dalla CEV ed è l'unico soggetto riconosciuto dal CONI, dalla CEV e dalla FIVB preposto alla organizzazione ed alla regolamentazione di queste discipline in Italia nonché a rappresentare l'attività pallavolistica italiana in campo internazionale.</p>	<p>1. La Federazione Italiana Pallavolo (più brevemente denominata FIPAV) è legalmente costituita dalle società ed associazioni sportive aventi sede sportiva in Italia che praticano nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, lo sport della pallavolo, del beach volley e del sitting volley come disciplinate dalla FIVB e dalla CEV ed è l'unico soggetto riconosciuto dal CONI, dal CIP, dalla CEV e dalla FIVB preposto alla organizzazione ed alla regolamentazione di queste discipline in Italia nonché a rappresentare l'attività pallavolistica italiana in campo internazionale.</p>
<p>2. La FIPAV ha natura giuridica di associazione con personalità di diritto privato ed è disciplinata dal D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2004 n.15 nonché, per quanto in esso non espressamente previsto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.</p>	<p>2. Invariato.</p>

<p>3. La FIPAV non persegue fini di lucro ed è retta dalle norme del presente Statuto e da quelle regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale nonché con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, della FIVB e del CONI.</p>	<p>3. La FIPAV non persegue fini di lucro ed è retta dalle norme del presente Statuto e da quelle regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale nonché con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, della FIVB, del CONI e del CIP.</p>
<p>4. Lo Statuto, i regolamenti, le norme e le decisioni della Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), alla quale la FIPAV aderisce, sono considerati parte integrante dello Statuto Federale se non in contrasto con le normative del CIO e del CONI e devono essere obbligatoriamente rispettati dalla Federazione, dai suoi tesserati ed affiliati, nonché dai soggetti terzi interessati a questioni di pallavolo, salvo diversa autorizzazione della FIVB.</p>	<p>4. Lo Statuto, i regolamenti, le norme e le decisioni della Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), alla quale la FIPAV aderisce, sono considerati parte integrante dello Statuto Federale se non in contrasto con le normative del CIO e del CONI e devono essere obbligatoriamente rispettati dalla Federazione, dai suoi tesserati ed affiliati, nonché da chiunque fosse interessato allo sport della pallavolo, salvo diversa autorizzazione della FIVB.</p>
<p>5. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo la FIPAV svolge le proprie funzioni in piena autonomia tecnica, organizzativa e gestionale, sotto la vigilanza del CONI.</p>	<p>5. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo la FIPAV svolge le proprie funzioni in piena autonomia tecnica, organizzativa e gestionale, sotto la vigilanza del CONI e del CIP per quanto riguarda l'attività di sitting volley.</p>

Art. 2 Scopi	Art. 2 Scopi
<p>1. Gli scopi istituzionali della FIPAV sono:</p> <ul style="list-style-type: none">a. la promozione, il potenziamento, l'organizzazione e la disciplina dello sport della pallavolo e del beach volley;b. lo sviluppo dell'attività agonistica, la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi necessari per la partecipazione ai Giochi Olimpici e alle competizioni internazionali, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, della FIVB e del CONI;c. la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti, aderendo alle Norme Sportive Antidoping del CONI.	<p>1. Gli scopi istituzionali della FIPAV sono:</p> <ul style="list-style-type: none">a. la promozione, il potenziamento, l'organizzazione e la disciplina dello sport della pallavolo, del beach volley e del sitting volley;b. lo sviluppo dell'attività agonistica, la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi necessari per la partecipazione ai Giochi Olimpici e alle competizioni internazionali, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, della FIVB, del CONI e del CIP;c. la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti, aderendo alle Norme Sportive Antidoping del CONI.

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la FIPAV potrà:
- dettare le regole del gioco della pallavolo e del beach volley, in aderenza alle norme della FIVB;
 - disciplinare l'ordinamento dei campionati, fissare i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati, assegnare il titolo di Campione d'Italia e ratificare le promozioni e le retrocessioni;
 - presiedere alla formazione delle squadre nazionali e fissarne il programma;
 - fissare i criteri di promozione e retrocessione nei campionati, basati esclusivamente sul diritto sportivo e i criteri di iscrizione ai campionati basati anche sui requisiti economici-gestionali e di equilibrio finanziario degli affiliati;
 - curare le relazioni sportive internazionali anche al fine di armonizzare i calendari sportivi;
 - dettare principi ed emanare regolamenti in tema di tesseramento di atleti provenienti da federazione straniera nonché emanare le norme per l'utilizzazione in campo degli atleti non selezionabili per la formazione delle squadre nazionali al fine di promuovere la competitività delle squadre e delle rappresentative nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili;
 - promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie;
 - promuovere, organizzare e gestire la trasmissione radiofonica, televisiva e telematica di programmi,

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la FIPAV potrà:
- dettare le regole del gioco della pallavolo, del beach volley e del sitting volley, in aderenza alle norme della FIVB;
 - disciplinare l'ordinamento dei campionati, fissare i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati, assegnare il titolo di Campione d'Italia e ratificare le promozioni e le retrocessioni;
 - presiedere alla formazione delle squadre nazionali e fissarne il programma;
 - fissare i criteri di promozione e retrocessione nei campionati, basati esclusivamente sul diritto sportivo e i criteri di iscrizione ai campionati basati anche sui requisiti economici-gestionali e di equilibrio finanziario degli affiliati;
 - curare le relazioni sportive internazionali anche al fine di armonizzare i calendari sportivi;
 - dettare principi ed emanare regolamenti in tema di tesseramento di atleti provenienti da federazione straniera nonché emanare le norme per l'utilizzazione in campo degli atleti non selezionabili per la formazione delle squadre nazionali al fine di promuovere la competitività delle squadre e delle rappresentative nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili;
 - promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie;
 - promuovere, organizzare e gestire la trasmissione

<ul style="list-style-type: none">- rubriche, informazioni ed ogni altra comunicazione;- organizzare conferenze, dibattiti, riunioni e convegni;- promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia mediante sovvenzioni, corsi di formazione professionale anche sotto forma audiovisiva;- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento dei suoi scopi e comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi;- aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali con scopi uguali, affini o complementari ai propri;- intrattenere rapporti di collaborazione con le organizzazioni internazionali, l'Unione Europea, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali;- costituire società di capitali ovvero assumere in esse interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 3.	<ul style="list-style-type: none">- radiofonica, televisiva e telematica di programmi, rubriche, informazioni ed ogni altra comunicazione;- organizzare conferenze, dibattiti, riunioni e convegni;- promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia mediante sovvenzioni, corsi di formazione professionale anche sotto forma audiovisiva;- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento dei suoi scopi e comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi;- aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali con scopi uguali, affini o complementari ai propri;- intrattenere rapporti di collaborazione con le organizzazioni internazionali, l'Unione Europea, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali;- costituire società di capitali ovvero assumere in esse interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 3.
---	--

<p>3. Oltre all'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica la pratica dello sport della pallavolo potrà articolarsi in altri distinti settori, tenuto conto delle relative esigenze di rilevanza economica, tecnica e organizzativa. In particolare, con appositi regolamenti emanati dal Consiglio Federale in armonia con le leggi dello Stato nonché con le norme e le direttive del CONI, della FIVB e del CIO, sono disciplinati:</p> <ul style="list-style-type: none">a. il settore beach volleyb. il settore attività amatorialec. il settore attività giovanile – promozionale <p>Per ciascuno di essi, il Consiglio Federale può nominare una struttura di Settore, con funzioni consultive e tecnico-organizzative.</p>	<p>3. Oltre all'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica la pratica dello sport della pallavolo potrà articolarsi in altri distinti settori, tenuto conto delle relative esigenze di rilevanza economica, tecnica e organizzativa. In particolare, con appositi regolamenti emanati dal Consiglio Federale in armonia con le leggi dello Stato nonché con le norme e le direttive del CONI, del CIP, della FIVB e del CIO, sono disciplinati:</p> <ul style="list-style-type: none">a. il settore beach volleyb. il settore attività amatorialec. il settore attività giovanile – promozionaled. il settore sitting volley <p>Per ciascuno di essi, il Consiglio Federale può nominare una struttura di Settore, con funzioni consultive e tecnico-organizzative.</p>
<p>4. Appartengono alla FIPAV tutte le manifestazioni e le gare di pallavolo organizzate in Italia direttamente dalla Federazione ovvero dalla Federazione autorizzate e patrocinate, fatti salvi i diritti dell'ente o società organizzatrice.</p>	<p>4. Appartengono alla FIPAV tutte le manifestazioni e le gare di pallavolo, di beach volley e di sitting volley organizzate in Italia direttamente dalla Federazione ovvero dalla Federazione autorizzate e patrocinate, fatti salvi i diritti dell'ente o società organizzatrice.</p>

Art. 20 Organi Federali	Art. 20 Organi Federali
<p>1. Sono organi centrali della FIPAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'Assemblea nazionale; b) il Consiglio Federale; c) il Presidente della Federazione; d) la Giunta Esecutiva; e) il Collegio dei Revisori dei Conti; f) il Segretario Generale 	<p>1. Sono organi centrali della FIPAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'Assemblea nazionale; b) il Consiglio Federale; c) il Presidente della Federazione; d) i Vice Presidenti; e) la Giunta Esecutiva; f) il Collegio dei Revisori dei Conti; g) il Segretario Generale.
<p>2. Sono organi territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'Assemblea Regionale e l'Assemblea Provinciale; b) il Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale; c) il Comitato Regionale e il Comitato Provinciale; d) il Revisore dei Conti territoriale; e) i Delegati regionali e provinciali; 	<p>2. Sono organi periferici:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'Assemblea Regionale e l'Assemblea Territoriale; b) il Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Territoriale; c) il Comitato Regionale e il Comitato Territoriale; d) il Revisore dei Conti periferico; e) i Delegati Regionali e Territoriali.
<p>3. Sono Organi Giurisdizionali della FIPAV quelli elencati all'articolo 57 del presente Statuto.</p>	<p>3. invariato.</p>

Art. 21 Cariche elettive: candidature e durata	Art. 21 Cariche elettive: candidature e durata
<p>1. Tutti gli Organi Federali sono elettivi, ad eccezione degli Organi Giurisdizionali, dei Delegati Regionali e Provinciali, del Collegio dei Revisori dei Conti limitatamente ai componenti nominati dal CONI.</p>	<p>1. Tutti gli Organi Federali sono elettivi, ad eccezione del Segretario Generale, degli Organi Giurisdizionali, dei Delegati Regionali e Territoriali, del Collegio dei Revisori dei Conti limitatamente ai componenti nominati dal CONI.</p>
<p>2. Ciascun tesserato in possesso dei requisiti indicati all'articolo 22 del presente Statuto potrà presentare la propria candidatura ad una carica provinciale, regionale o nazionale fino alle ore dodici del settimo giorno antecedente l'inizio del periodo fissato per lo svolgimento delle Assemblee Territoriali. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura.</p> <p>Le candidature alla carica di Presidente Federale devono essere accompagnate da un bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale per il quadriennio olimpico seguente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale elettiva.</p> <p>Le candidature alla carica di Presidente Federale nonché quelle alle cariche di Vice Presidente e Consigliere Federale devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno quaranta e venti società ed associazioni sportive regolarmente affiliate alla FIPAV ed aventi diritto di voto</p>	<p>2. invariato.</p>

<p>alla data della convocazione dell'Assemblea. Limitatamente alle candidature alla carica di Presidente e di Vice Presidente il numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione deve essere comprensivo della rappresentanza degli atleti e dei tecnici. Le candidature dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici nel Consiglio Federale devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno ottanta atleti e da quaranta tecnici sportivi regolarmente tesserati alla FIPAV presso società ed associazioni sportive aventi diritto di voto alla data di convocazione dell'Assemblea. Le modalità di presentazione e d'accettazione delle candidature sono disciplinate dal Regolamento Organico.</p>	
<p>3. Tutte le cariche la cui durata è stabilita nel presente Statuto per un quadriennio decadono alla scadenza del ciclo olimpico, ancorché esse siano state conferite da meno di quattro anni.</p>	<p>3. invariato.</p>
<p>4. Tutte le cariche federali assunte per elezione si intendono a titolo onorifico, fatti salvi i rimborsi spese e le indennità eventualmente stabilite dal Consiglio Federale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.</p>	<p>4. invariato.</p>

Art. 22 - Eleggibilità	Art. 22 - Eleggibilità
1. Sono eleggibili alle cariche di Presidente Federale, di Vice Presidente, di componente del Consiglio Federale, di Presidente o componente di Comitato Regionale o Provinciale coloro che, siano regolarmente tesserati.	1. Sono eleggibili alle cariche di Presidente Federale, di Vice Presidente, di componente del Consiglio Federale, di Presidente o componente di Comitato Regionale o Territoriale coloro che, siano regolarmente tesserati.
Art. 26 - Assemblea Nazionale: partecipazione	Art. 26 - Assemblea Nazionale: partecipazione
4. Ai lavori dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Federazione, i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, degli Organi Giurisdizionali e delle Commissioni Nazionali.	4. Ai lavori dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Federazione, i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti dei Comitati Regionali e Territoriali , degli Organi Giurisdizionali e delle Commissioni Nazionali.
Art. 28 - Assemblea Nazionale: diritto di voto	Art. 28 - Assemblea Nazionale: diritto di voto
1. Ciascun associato ha diritto ad un voto purché sia affiliato da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea a condizione che nell'annata sportiva compresa in tale periodo di tempo, abbia svolto con continuità effettiva attività agonistica partecipando ai campionati ufficiali della FIPAV e che alla data di convocazione dell'Assemblea l'affiliato partecipi all'attività sportiva ufficiale della FIPAV.	1. Ciascun associato ha diritto ad un voto purché sia affiliato da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea a condizione che nell'annata sportiva compresa in tale periodo di tempo, abbia svolto con continuità effettiva attività agonistica partecipando ai campionati ufficiali della FIPAV e che alla data di convocazione dell'Assemblea l'affiliato partecipi all'attività sportiva ufficiale della FIPAV.
2. Per le società che svolgono unicamente attività di	2. Per le società che svolgono unicamente attività di

beach-volley, il requisito della pratica con continuità di effettiva attività agonistica, si intende realizzato con la partecipazione ad almeno tre tappe del Campionato Italiano o di Tornei autorizzati.

Le società di beach-volley che svolgono l'attività agonistica sopra indicata maturano un voto dopo il periodo di affiliazione indicato al comma 1. L'attività di beach-volley non dà comunque diritto ai voti supplementari di cui ai successivi commi 3 e 4.

3. Salvo quanto previsto dal comma precedente oltre al proprio voto, ciascuna società o associazione sportiva affiliata ha diritto, sia per il settore maschile sia per il settore femminile, ad un numero supplementare di voti in connessione alla partecipazione ai campionati federali ed ai risultati conseguiti nella stagione agonistica immediatamente precedente l'Assemblea nazionale.

4. I voti supplementari ammontano:

a) ad uno per la partecipazione a ciascun campionato

beach-volley, il requisito della pratica con continuità di effettiva attività agonistica, si intende realizzato con la partecipazione ad almeno tre tappe del Campionato Italiano o di Tornei autorizzati.

Le società di beach-volley che svolgono l'attività agonistica sopra indicata maturano un voto dopo il periodo di affiliazione indicato al comma 1. L'attività di beach-volley non dà comunque diritto ai voti supplementari di cui ai successivi commi 3 e 4.

2 bis. Per le società che svolgono unicamente attività di sitting volley, il requisito della pratica con continuità di effettiva attività sportiva, si intende realizzato con la partecipazione al Campionato Italiano o ad almeno 5 Tornei autorizzati.

Le società di sitting volley che svolgono l'attività sportiva sopra indicata maturano un voto dopo il periodo di affiliazione indicato al comma 1. L'attività di sitting volley non dà comunque diritto ai voti supplementari di cui ai successivi commi 3 e 4.

3. Salvo quanto previsto dai commi precedenti oltre al proprio voto, ciascuna società o associazione sportiva affiliata ha diritto, sia per il settore maschile sia per il settore femminile, ad un numero supplementare di voti, in connessione alla partecipazione ai campionati federali ed ai risultati conseguiti nella stagione agonistica immediatamente precedente l'Assemblea nazionale.

4. I voti supplementari ammontano:

a) ad uno per la partecipazione a ciascun campionato

<p>di categoria;</p> <p>b) ad uno per la partecipazione ad uno o più dei campionati regionali di primo livello;</p> <p>c) a due per la partecipazione ad uno o più dei campionati regionali di secondo livello;</p> <p>d) a tre per la partecipazione ad uno o più dei campionati nazionali di Serie B e C;</p> <p>e) a quattro per la partecipazione ad uno o più dei campionati nazionali di Serie A;</p> <p>f) ad uno o due per la prima posizione in classifiche di campionati rispettivamente regionali o nazionali che diano diritto a titoli o promozioni.</p>	<p>di categoria indetti annualmente dal Consiglio Federale;</p> <p>b) ad uno per la partecipazione a ciascuno dei campionati regionali di primo livello indetti annualmente dal Consiglio Federale (1[^]- 2[^]- 3[^] divisione maschile e femminile);</p> <p>c) a due per la partecipazione a ciascuno dei campionati regionali di secondo livello indetti annualmente dal Consiglio Federale (serie D maschile e femminile);</p> <p>d) a tre per la partecipazione a ciascuno dei campionati nazionali di primo livello indetti annualmente dal Consiglio Federale (Serie B1 - B2 - C maschile e femminile);</p> <p>e) a quattro per la partecipazione a ciascuno dei campionati nazionali di secondo livello indetti annualmente dal Consiglio Federale (Serie A1 e A2 maschile e femminile);</p> <p>f) ad uno per la prima posizione in classifiche di campionati regionali di primo e secondo livello che dia diritto alla promozione; nei campionati che si disputano con più gironi il voto supplementare spetta ad una sola società promossa per ogni girone e nel caso di più promozioni nello stesso girone va attribuito soltanto alla società migliore classificata fra le promosse; se, in un girone nessuna squadra è stata promossa, il voto supplementare non va attribuito ad alcuna società.</p> <p>g) a due per la prima posizione in classifiche di campionati nazionali di primo e secondo livello che dia diritto al titolo di Campione d'Italia o alla</p>
---	--

5. Il voto supplementare non viene attribuito se la squadra non ha portato a termine il campionato o ne è stata comunque esclusa.

6. Nelle assemblee elettive i voti spettanti a ciascuna società o associazione sportiva sono espressi:

- a) per l'elezione del Presidente Federale, dei Vice Presidenti e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per la quota parte pari al settanta per cento da chi ne ha la rappresentanza legale, per la quota parte pari al venti per cento dal rappresentante degli atleti maggiorenni tesserati in attività e per la quota

promozione; nei campionati che si disputano con più gironi il voto supplementare spetta ad una sola società promossa per ogni girone e nel caso di più promozioni nello stesso girone va attribuito soltanto alla società migliore classificata fra le promosse; se, in un girone nessuna squadra è stata promossa, il voto supplementare non va attribuito ad alcuna società.

- h) ad uno per il Titolo di Campione Regionale dei campionati di categoria che non prevedono la disputa della Finale Nazionale.
- i) a due per il Titolo di Campione Nazionale dei campionati di categoria che prevedono la disputa della Finale Nazionale; in questi campionati il Titolo di Campione Regionale non dà diritto ad ulteriori voti supplementari.

La partecipazione con più squadre allo stesso Campionato non dà diritto ad ulteriori voti supplementari.

5. Il voto supplementare non viene attribuito se la squadra non ha portato a termine il campionato o ne è stata comunque esclusa.

6. Nelle assemblee elettive i voti spettanti a ciascuna società o associazione sportiva sono espressi:

- a) per l'elezione del Presidente Federale, dei Vice Presidenti e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per la quota parte pari al settanta per cento da chi ne ha la rappresentanza legale, per la quota parte pari al venti per cento dal rappresentante degli atleti maggiorenni tesserati in attività e per la quota

<p>parte pari al dieci per cento dal rappresentante dei tecnici sportivi tesserati maggiorenni e in attività; il rappresentante degli atleti tesserati maggiorenni in attività e quello dei tecnici sportivi tesserati maggiorenni e in attività sono eletti dai tesserati di ciascuna società e associazione sportiva</p> <p>b) per l'elezione dei componenti del Consiglio Federale da chi ne ha la rappresentanza legale per l'intera quota pari al cento per cento. Nelle assemblee non elettive i voti spettanti a ciascuna società o associazione sportiva sono espressi per l'intera quota pari al cento per cento da chi ne ha la rappresentanza legale.</p>	<p>parte pari al dieci per cento dal rappresentante dei tecnici sportivi tesserati maggiorenni e in attività; il rappresentante degli atleti tesserati maggiorenni in attività e quello dei tecnici sportivi tesserati maggiorenni e in attività sono eletti dai tesserati di ciascuna società e associazione sportiva</p> <p>b) per l'elezione dei componenti del Consiglio Federale da chi ne ha la rappresentanza legale per l'intera quota pari al cento per cento. Nelle assemblee non elettive i voti spettanti a ciascuna società o associazione sportiva sono espressi per l'intera quota pari al cento per cento da chi ne ha la rappresentanza legale.</p>
<p>Art. 37 - Consiglio Federale: compiti</p>	<p>Art. 37 - Consiglio Federale: compiti</p>
<p>1. Il Consiglio Federale è l'organo di gestione e indirizzo generale della FIPAV e, in conformità al bilancio programmatico di indirizzo approvato per ogni quadriennio dall'Assemblea Nazionale elettiva, disciplina e coordina l'attività della FIPAV predisponendo i programmi per il conseguimento dei fini istituzionali della Federazione.</p>	<p>1. invariato.</p>

2. In particolare, al Consiglio Federale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) adottare lo Statuto e i regolamenti federali, nonché i relativi atti interpretativi ed applicativi;
- b) deliberare il bilancio preventivo e approvare annualmente il bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta Esecutiva da inviare al CONI per l'approvazione della Giunta Nazionale;
- c) deliberare gli importi delle quote associative e delle quote federali;
- d) deliberare, se delegato dal CONI, il riconoscimento, ai fini sportivi, delle società ed associazioni sportive; deliberare sulle domande di affiliazione e riaffiliazione, di tesseramento, di assorbimento e di fusione;
- e) deliberare la convocazione dell'Assemblea Nazionale determinandone data, sede ed ordine del giorno, salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
- f) conferire tutte le cariche federali non elettive, nominare i membri italiani delle Commissioni costituite presso la CEV e la FIVB e nominare i componenti degli Organi Giurisdizionali con durata quadriennale;
- g) approvare i programmi di carattere internazionale della FIPAV e seguirne lo svolgimento;
- h) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione;
- i) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
- j) esaminare e valutare i pareri espressi e le proposte formulate dalla Consulta Nazionale sulle materie di cui all'art.47.

2. In particolare, al Consiglio Federale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) adottare lo Statuto e i regolamenti federali, nonché i relativi atti interpretativi ed applicativi;
- b) deliberare il bilancio preventivo e approvare annualmente il bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta Esecutiva da inviare al CONI per l'approvazione della Giunta Nazionale;
- c) deliberare gli importi delle quote associative e delle quote federali;
- d) deliberare, se delegato dal CONI, il riconoscimento, ai fini sportivi, delle società ed associazioni sportive; deliberare sulle domande di affiliazione e riaffiliazione, di tesseramento, di assorbimento e di fusione;
- e) deliberare la convocazione dell'Assemblea Nazionale determinandone data, sede ed ordine del giorno, salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
- f) conferire tutte le cariche federali non elettive, nominare i membri italiani delle Commissioni costituite presso la CEV e la FIVB e nominare i componenti degli Organi Giurisdizionali con durata quadriennale;
- g) approvare i programmi di carattere internazionale della FIPAV e seguirne lo svolgimento;
- h) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione;
- i) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
- j) esaminare e valutare i pareri espressi e le proposte formulate dalla Consulta Nazionale sulle materie di cui all'art.47.

<p>k) verificare la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, presentato ad inizio mandato dal Presidente Federale;</p> <p>l) valutare i risultati sportivi conseguiti dalla Federazione;</p> <p>m) vigilare sul buon andamento della gestione federale.</p>	<p>k) verificare la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, presentato ad inizio mandato dal Presidente Federale;</p> <p>l) valutare i risultati sportivi conseguiti dalla Federazione;</p> <p>m) vigilare sul buon andamento della gestione federale.</p> <p>n) approvazione di una previsione annuale di spesa e di un rendiconto consuntivo riferito alle attività di sitting volley.</p>
<p>3. Il Consiglio Federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi ed obiettivi di interesse federale. Può, altresì, rilasciare delega alla Giunta Esecutiva in ordine a proprie competenze non esclusive.</p>	<p>3. invariato.</p>
<p>4. Nel rispetto dei compiti ad esso attribuiti nei commi precedenti, il Consiglio Federale può delegare ai Comitati Territoriali specifiche competenze tecnico organizzative e conferire ai medesimi l'espletamento di servizi a favore degli associati aventi sede nel territorio di competenza.</p>	<p>4. invariato.</p>
<p>5. Il Consiglio Federale, infine, delibera su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro Organo.</p>	<p>5. invariato.</p>
<p>Art. 48 Consulta Generale dei Presidenti dei Comitati Territoriali</p>	<p>Art. 48 Consulta Generale dei Presidenti dei Comitati Periferici</p>
<p>1. La Consulta Generale dei Presidenti dei Comitati Territoriali è organismo consultivo del Consiglio Federale ed è costituita dal Presidente Federale che la presiede,</p>	<p>1. La Consulta Generale dei Presidenti dei Comitati Periferici è organismo consultivo del Consiglio Federale ed è costituita dal Presidente Federale che la presiede, dai Vice Presidenti</p>

<p>dai Vice Presidenti Federali, dai Consiglieri Federali, dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai Presidenti dei Comitati Provinciali. La Consulta viene convocata dal Presidente Federale almeno una volta all'anno, al termine della stagione agonistica, nonché ogni volta che lo stesso Presidente o il Consiglio Federale ne ravvisi la necessità.</p> <p>La Consulta dovrà essere convocata senza indugi quando venga richiesto dalla maggioranza dei Comitati Regionali o da almeno un terzo dei Comitati Provinciali.</p>	<p>Federali, dai Consiglieri Federali, dai Presidenti dei Comitati Periferici. La Consulta viene convocata dal Presidente Federale almeno una volta all'anno, al termine della stagione agonistica, nonché ogni volta che lo stesso Presidente o il Consiglio Federale ne ravvisi la necessità.</p> <p>La Consulta dovrà essere convocata senza indugi quando venga richiesto dalla maggioranza dei Comitati Regionali o da almeno un terzo dei Comitati Territoriali.</p>
<p>Art. 49 Comitati Territoriali</p>	<p>Art. 49 Organizzazione Periferica</p>
<p>1. La FIPAV si articola in Comitati territoriali da istituire in ogni circoscrizione regionale e provinciale dove esistano almeno dieci affiliati con diritto di voto.</p>	<p>1. L'organizzazione Periferica della FIPAV si articola in Comitati Regionali e in Comitati Territoriali.</p>
<p>2. Nelle province di Trento e Bolzano sono costituiti organi provinciali anche con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, alle strutture territoriali di livello regionale, denominati rispettivamente Comitato Regionale Trentino e Comitato Regionale Alto Adige.</p>	<p>2. Nelle circoscrizioni territoriali di Trento e Bolzano sono costituiti Organi Territoriali anche con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle regioni, alle strutture periferiche di livello regionale, denominati rispettivamente Comitato Regionale Trentino e Comitato Regionale Alto Adige.</p>
<p>3. I Comitati hanno sede nella città capoluogo della rispettiva circoscrizione. Solo in casi eccezionali il Consiglio Federale può autorizzare la deroga.</p>	<p>3. In ogni Regione ove siano presenti almeno 10 associazioni e società affiliate con diritto di voto è istituito il Comitato Regionale. Nelle Regioni sono istituiti Comitati Territoriali, ciascuno dei quali non potrà avere meno di 30 affiliati con diritto di voto. I territori di competenza di questi ultimi sono specificati</p>

	<p>nell'allegato che è parte integrante del presente Statuto. Ai fini del computo delle società affiliate aventi diritto al voto necessario alla istituzione dei Comitati Regionali o Territoriali rilevano unicamente le società affiliate aventi diritto al voto che praticano l'attività sportiva di pallavolo o di beach volley.</p>
	<p>3 bis. I territori di competenza dei Comitati territoriali di cui al comma precedente possono essere modificati solo con delibera del Consiglio Federale, assunta su proposta della Consulta Regionale e salvo approvazione della Giunta Nazionale del CONI.</p>
	<p>3 ter. Qualora il territorio del Comitato Regionale coincida con il territorio del Comitato Territoriale non si fa luogo alla costituzione del Comitato territoriale e il Comitato Regionale competente assume anche le funzioni del Comitato Territoriale.</p>
<p>4. Nelle circoscrizioni nelle quali, per un qualsiasi motivo, non esista o venga a mancare il requisito di cui al comma 1, il Consiglio Federale nomina un delegato.</p>	<p>4. Nelle Regioni nelle quali, non esistano o vengano a mancare i requisiti di cui ai commi precedenti, il Consiglio Federale nomina un delegato.</p>

	<p>5. I Comitati Regionali hanno sede nella città capoluogo di Regione. Solo in casi eccezionali il Consiglio Federale può autorizzare la deroga. I Comitati Territoriali hanno sede nella città stabilita dal Consiglio Federale su proposta della Consulta Regionale.</p>
	<p>6. Qualora, dopo l'istituzione del Comitato Regionale o Territoriale, venga meno il requisito numerico di cui al comma 3 del presente articolo, e lo stesso non sia ricostituito entro il termine della stagione sportiva successiva, il Consiglio Federale dichiara la decadenza dell'Organo periferico.</p>
<p>Art. 50 Comitati Territoriali: composizione e convocazioni</p>	<p>Art. 50 Consigli Periferici: composizione e convocazioni</p>
<p>1. I Comitati territoriali sono retti da Consigli eletti dalle Assemblee Territoriali Ordinarie per la durata di un quadriennio olimpico. I risultati delle elezioni sono sottoposti al controllo di legittimità del Consiglio Federale.</p>	<p>1. I Comitati Regionali e Territoriali sono retti da Consigli eletti dalle Assemblee Ordinarie dei rispettivi territori, per la durata di un quadriennio olimpico. I risultati delle elezioni sono sottoposti al controllo di legittimità del Consiglio Federale.</p>
<p>2. I Consigli territoriali sono composti da un Presidente e da quattro Consiglieri. Il numero dei Consiglieri è elevato a sei per i Comitati Regionali istituiti in circoscrizioni comprendenti più di tre province e per i Comitati Provinciali ai quali appartengono più di quaranta affiliati con diritto a voto.</p>	<p>2. I Consigli Periferici sono composti da un Presidente e da quattro Consiglieri. Il numero dei Consiglieri è elevato a sei per i Comitati ai quali appartengono più di cinquanta affiliati con diritto a voto.</p>

<p>3. I Consigli territoriali eleggono, al loro interno e nell'ambito dei componenti eletti dall'Assemblea Territoriale, un Vice Presidente con funzioni vicarie ed un Segretario.</p>	<p>3. I Consigli Periferici nominano al loro interno, e nell'ambito dei componenti eletti dall'Assemblea, un Vice Presidente con funzioni vicarie ed un Segretario.</p>
<p>4. Partecipano alle riunioni dei Consigli, con funzione consultiva, il rappresentante locale degli Arbitri nonché i componenti del Consiglio Federale residenti nella circoscrizione.</p>	<p>4. Partecipano alle riunioni dei Consigli, con funzione consultiva, il Commissario degli Arbitri nonché i componenti del Consiglio Federale residenti nella circoscrizione.</p>
<p>5. Per la convocazione dei Consigli, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione degli stessi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Federale.</p>	<p>5. invariato.</p>
<p>6. In caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli Organi Territoriali ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, il Consiglio Federale ne delibera il commissariamento e nomina contemporaneamente un Commissario per un periodo non superiore a 60 giorni, eventualmente rinnovabile, onde riportarli alla normalità.</p>	<p>6. In caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli Organi Periferici ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, il Consiglio Federale ne delibera il commissariamento, e nomina contemporaneamente un Commissario per un periodo non superiore a 60 giorni, eventualmente rinnovabile, onde riportarli alla normalità.</p>

Art. 51 Comitati territoriali: attribuzioni	Art. 51 Comitati Periferici : attribuzioni
<p>1. In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dal Consiglio Federale, i Comitati Territoriali rappresentano la FIPAV ai fini sportivi nel territorio di competenza; cooperano con gli Organi Centrali per le azioni svolte da questi ultimi nel territorio; promuovono e curano, nell'ambito delle loro competenze, i rapporti con gli Organi Periferici del CONI, con le Amministrazioni Pubbliche, statali e territoriali, nonché con ogni altro organismo competente in materia sportiva e propongono forme di partecipazione dei rappresentanti degli Enti Territoriali alla programmazione sportiva.</p>	<p>1. In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dal Consiglio Federale, i Comitati Periferici rappresentano la FIPAV ai fini sportivi nel territorio di competenza; cooperano con gli Organi Centrali per le azioni svolte da questi ultimi nel territorio; promuovono e curano, nell'ambito delle loro competenze, i rapporti con gli Organi Periferici del CONI, con le Amministrazioni Pubbliche, statali e territoriali, nonché con ogni altro organismo competente in materia sportiva e propongono forme di partecipazione dei rappresentanti degli Enti Territoriali alla programmazione sportiva.</p>
<p>2. I Comitati Territoriali, nei limiti delle loro competenze, hanno autonomia gestionale e amministrativa.</p>	<p>2. I Comitati Periferici, nei limiti delle loro competenze, hanno autonomia gestionale e amministrativa.</p>

3. Per i fini di cui ai commi che precedono i Comitati Territoriali:

- a) esercitano le funzioni attribuite dallo Statuto e organizzano l'attività demandata dai Regolamenti e dal Consiglio Federale;
- b) amministrano, secondo le norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIPAV, i fondi messi a disposizione dalla FIPAV e approvano annualmente il bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione del Presidente e da quella del Revisore, in cui devono essere inserite tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite del Comitato; il bilancio d'esercizio del Comitato deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Federale.
- c) esplicano le funzioni attribuite dallo Statuto.

3. Per i fini di cui ai commi che precedono i Comitati **Periferici**:

- a) esercitano le funzioni attribuite dallo Statuto e organizzano l'attività demandata dai Regolamenti e dal Consiglio Federale;
- b) amministrano, secondo le norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIPAV, **i fondi di cui dispongono** e approvano annualmente il bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione del Presidente e da quella del Revisore, in cui devono essere inserite tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite del Comitato; il bilancio d'esercizio del Comitato deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Federale.
- c) **eliminato.**

<p>4. Inoltre, i Comitati Territoriali attuano tutte le iniziative utili e necessarie allo sviluppo ed al miglioramento tecnico e funzionale della pallavolo; in particolare i Comitati Regionali, esaminando e valutando i pareri espressi e le proposte formulate dalle Consulte Regionali curano, prevalentemente, l'attività di formazione e qualificazione, i Comitati Provinciali, prevalentemente, l'attività di promozione e sviluppo. A tal fine i Comitati Territoriali possono predisporre programmi annuali di attività da trasmettere alla Giunta Esecutiva per l'approvazione e l'assegnazione di fondi straordinari.</p>	<p>4. Inoltre, i Comitati attuano tutte le iniziative utili e necessarie allo sviluppo ed al miglioramento tecnico e funzionale della pallavolo; in particolare i Comitati Regionali, esaminando e valutando i pareri espressi e le proposte formulate dalle Consulte Regionali curano, prevalentemente, l'attività di formazione e qualificazione, i Comitati Territoriali, prevalentemente, l'attività di promozione e sviluppo. A tal fine i Comitati possono predisporre programmi annuali di attività da trasmettere al Consiglio Federale per l'approvazione e l'assegnazione di fondi straordinari.</p>
<p>Art. 52 Consulta Regionale</p>	<p>Art. 52 Consulta Regionale</p>
<p>1. Ad eccezione della regione Valle d'Aosta e della regione Trentino Alto - Adige, in ogni circoscrizione regionale è istituita la Consulta Regionale, organismo consultivo del Comitato Regionale.</p>	<p>1. Ad eccezione della regione Valle d'Aosta e della regione Trentino Alto - Adige, in ogni circoscrizione regionale è istituita, ove se ne determinino le condizioni, la Consulta Regionale, organismo consultivo del Comitato Regionale.</p>
<p>2. La Consulta Regionale è composta dal Presidente del Comitato Regionale che la presiede e dai Presidenti dei Comitati Provinciali appartenenti alla circoscrizione. Il Presidente del Comitato Regionale convoca la Consulta Regionale ogni volta che ne ravvisi la necessità, o, senza indugio, quando ne venga richiesto dalla maggioranza dei Comitati Provinciali.</p>	<p>2. La Consulta Regionale è composta dal Presidente del Comitato Regionale che la presiede e dai Presidenti dei Comitati Territoriali appartenenti alla circoscrizione regionale. Il Presidente del Comitato Regionale convoca la Consulta Regionale ogni volta che ne ravvisi la necessità, o, senza indugio, quando ne venga richiesto dalla maggioranza dei Comitati Territoriali.</p>

<p>3. La Consulta Regionale esprime pareri e formula proposte per la migliore attuazione ed il coordinamento dell'attività regionale e provinciale.</p>	<p>3. La Consulta Regionale esprime pareri e formula proposte per la migliore attuazione ed il coordinamento dell'attività del territorio.</p>
<p>4. Per la convocazione della Consulta Regionale, per la validità delle riunioni e per l'approvazione delle decisioni si applicano le medesime norme previste nel presente Statuto per la Consulta Nazionale. I verbali delle riunioni della Consulta Regionale sono inviati al Consiglio Federale.</p>	<p>4. invariato.</p>
<p>Art. 53 Assemblee Territoriali</p>	<p>Art. 53 Assemblee Periferiche</p>
<p>1. Nelle Assemblee Territoriali, per la convocazione delle stesse, per la rappresentanza degli aventi diritto a voto, per l'attribuzione dei voti, nonché per ogni altra norma procedurale si applicano le medesime norme previste nel presente Statuto per l'Assemblea Nazionale, se non diversamente previsto. La partecipazione e le deleghe di rappresentanza sono disciplinate all'art.26.</p>	<p>1. Nelle Assemblee Periferiche, per la convocazione delle stesse, per la rappresentanza degli aventi diritto a voto, per l'attribuzione dei voti, nonché per ogni altra norma procedurale si applicano le medesime norme previste nel presente Statuto per l'Assemblea Nazionale. La partecipazione e le deleghe di rappresentanza sono disciplinate all'art.26.</p>
<p>2. Le Assemblee Territoriali vengono convocate dal Presidente del Comitato, o da chi ne fa le veci, nei casi previsti, almeno 21 giorni prima della data stabilita. Nel caso di mancata convocazione provvede il Revisore dei Conti Territoriale.</p>	<p>2. Le Assemblee Periferiche vengono convocate dal Presidente del Comitato, o da chi ne fa le veci, nei casi previsti, almeno 21 giorni prima della data stabilita. Nel caso di mancata convocazione provvede il Revisore dei Conti Periferico.</p>

<p>3. Le assemblee territoriali devono svolgersi obbligatoriamente nel periodo che intercorre tra i 7 ed i 30 giorni che precedono la data di svolgimento dell'Assemblea nazionale; in ciascuna regione le assemblee provinciali devono svolgersi prima dell'Assemblea regionale.</p>	<p>3. Le assemblee Periferiche devono svolgersi obbligatoriamente nel periodo che intercorre tra i 7 ed i 30 giorni che precedono la data di svolgimento dell'Assemblea nazionale; in ciascuna regione le assemblee Territoriali devono svolgersi prima dell'Assemblea Regionale.</p>
<p>Art. 54 Assemblee Territoriali: attribuzioni</p>	<p>Art. 54 Assemblee Periferiche: attribuzioni</p>
<p>1. Le Assemblee Territoriali si riuniscono in via ordinaria nell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) eleggere, con votazioni separate, il Presidente e gli altri componenti del Comitato Periferico; b) deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno. c) Inoltre le Assemblee Territoriali si riuniscono in via straordinaria per deliberare sull'approvazione del bilancio d'esercizio del Comitato qualora il bilancio stesso ottenga parere negativo del Revisore dei Conti o non venga approvato dal Consiglio Federale. 	<p>1. Le Assemblee Periferiche si riuniscono in via ordinaria dopo la celebrazione dei Giochi Olimpici e nel rispetto dei termini di cui all'art. 53, comma 3, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) eleggere, con votazioni separate, il Presidente e gli altri componenti del Comitato Periferico; b) deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno. c) Inserito nel comma 2.

<p>2. L'Assemblea Territoriale Straordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato Territoriale, a ricostituire l'intero Organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma dell'articolo 40.</p>	<p>2. L'Assemblea Periferica Straordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale o Territoriale, a ricostituire l'intero Organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma dell'articolo 40. Inoltre le Assemblee Periferiche si riuniscono in via straordinaria per deliberare sull'approvazione del bilancio d'esercizio del Comitato qualora il bilancio stesso ottenga parere negativo del Revisore dei Conti o non venga approvato dal Consiglio Federale.</p>
<p>Art. 55 Presidente del Comitato Territoriale</p>	<p>Art. 55 Presidente del Comitato Periferico</p>
<p>1. Il Presidente del Comitato Territoriale rappresenta, ai soli fini sportivi, la FIPAV nel territorio di competenza ed è responsabile unitamente al Comitato del funzionamento dello stesso nei confronti dell'Assemblea Periferica e del Consiglio Federale.</p>	<p>1. Il Presidente del Comitato Periferico rappresenta, ai soli fini sportivi, la FIPAV nel territorio di competenza ed è responsabile unitamente al Consiglio del funzionamento del Comitato nei confronti dell'Assemblea Periferica e del Consiglio Federale.</p>
<p>2. Convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e nei casi stabiliti, convoca l'Assemblea e svolge le funzioni del Presidente Federale, in quanto compatibili.</p>	<p>2. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, nei termini e nei casi stabiliti, convoca l'Assemblea e svolge le funzioni del Presidente Federale, in quanto compatibili.</p>

<p>3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente Federale.</p>	<p>3. invariato.</p>
<p>Art. 56 Revisore dei Conti Territoriale</p>	<p>Art. 56 Revisore dei Conti Periferico</p>
<p>1. Presso ogni Comitato Territoriale le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale sono svolte da un Revisore dei Conti e da un supplente, eletti dalle assemblee periferiche.</p>	<p>1. Presso ogni Comitato Periferico le funzioni e i compiti di cui all'art. 44 del presente Statuto sono svolte da un Revisore dei Conti e da un supplente, eletti dalle assemblee Periferiche.</p>
<p>2. Qualora non vengano presentate candidature alla carica, il Revisore dei Conti Territoriale o il supplente vengono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Consiglio Regionale o del Comitato Provinciale interessato.</p>	<p>2. Qualora non vengano presentate candidature alla carica, il Revisore dei Conti Periferico o il supplente vengono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Consiglio Periferico interessato.</p>
<p>3. Al Revisore dei Conti Territoriale si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 43 e 44 del presente Statuto.</p>	<p>3. Al Revisore dei Conti Periferico si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 43 e 44 del presente Statuto.</p>
<p>Art. 64 Segreteria Federale</p>	<p>Art. 64 Il Segretario Generale</p>
<p>1. La Segreteria Federale è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali centrali. La Segreteria Federale è</p>	<p>1. inserito nell'art. 64 bis.</p>

<p>organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo i principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli Organi elettivi, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.</p>	
<p>2. Il Segretario Generale ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria Federale, il cui personale dipende gerarchicamente dal Segretario stesso, che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici. E', inoltre, responsabile della gestione amministrativa della Federazione</p>	<p>1. Il Segretario Generale ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria Federale, il cui personale dipende gerarchicamente dal Segretario stesso, che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici. E', inoltre, responsabile della gestione amministrativa della Federazione.</p>
<p>3. Il Segretario Generale della FIPAV assiste, nella qualifica, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Federale, della Giunta Esecutiva e della Consulta Nazionale, redigendone i verbali.</p>	<p>2. Il Segretario Generale della FIPAV assiste, nella qualifica, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Federale, della Giunta Esecutiva e della Consulta Nazionale, redigendone i verbali.</p>
<p>4. In caso di assenza od impedimento può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria.</p>	<p>3. In caso di assenza od impedimento può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria.</p>
<p>Art. 64 bis Segreteria Federale</p>	
<p>1. La Segreteria Federale è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali centrali. La Segreteria Federale è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo i principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli Organi</p>	<p>1. La Segreteria Federale è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali centrali, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati. La Segreteria Federale è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo i</p>

elettivi, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.	principi di imparzialità e trasparenza.
Art. 69 Norme Transitorie	Art. 69 Norme Transitorie
<p>1. L'art. 10 ter del presente Statuto entrerà in vigore:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dall'anno sportivo 2006/2007 all'anno sportivo 2015/2016, per gli atleti che, di anno in anno sportivo, compiranno il trentaquattresimo anno di età entro l'anno sportivo di riferimento - come definito all'articolo 10-ter, comma 2 – e per gli atleti di primo tesseramento assoluto; – nell'anno sportivo 2016/2017 per tutti gli atleti tesserati alla FIPAV. 	1. invariato.
2. Il computo dei mandati di cui all'articolo 41, comma 1, si effettua a partire dal mandato che ha inizio a seguito dell'elezione del Presidente Federale da tenersi entro il 31 marzo 2005.	2. abrogato per decadenza.
3. La norma di cui all'art.63, ultimo comma, entra in vigore a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui siano stati approvate dal CONI le norme attuative relative alla traslazione dei giudizi, alle procedure ed al coordinamento della giurisdizione interna federale e di quella degli organismi di giustizia del CONI.	3. eliminato.
	2. Per le società sportive che svolgono unicamente attività di sitting volley, l'attività sportiva utile ai fini del conseguimento del diritto di voto di cui all'art.28, c.2bis è quella svolta successivamente all'entrata in vigore del presente statuto.

	<p>3. Le modifiche di cui agli articoli 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 entrano in vigore con le assemblee elettive da celebrarsi alla scadenza del quadriennio olimpico 2013 - 2016.</p>
--	---